

LEGGE REGIONALE 15/05/2000, N. 12

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza.

da Art. 1 ad Art. 7

Art. 1

(Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale)

1. La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e' disciplinata, in attuazione dei principi della legge 23 agosto 1993, n. 352, da un regolamento, da adottare, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere. Tale procedura trova altresì applicazione per le modificazioni al regolamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:

a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle Province, dalle Comunita' montane e dai Comuni;

b) la raccolta dei funghi e' esercitata nell'intero territorio regionale, salvo le situazioni di cui alle lettere c) ed h), da soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione onerosa con validita' permanente rilasciata previo superamento di colloquio, salvo le situazioni di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza delle principali norme vigenti per la raccolta, il trasporto e la conservazione dei funghi e del loro rapporto con l'ambiente;

c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta e' esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a due mesi, rilasciati dai Comuni e dalle Comunita' montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validita' per i rispettivi territori;

d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalita', la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantita' e senza il possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);

e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;

f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 29 novembre 1996, n. 686;

g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi, previa recinzione o idonea tabellazione degli stessi;

h) la Regione individua nei territori classificati montani, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, le zone nelle quali la raccolta e' consentita solo ai residenti e ai titolari di permesso temporaneo;

i) la quantita' massima di raccolta giornaliera e' fissata in kg. 3 pro capite;

l) per i residenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta e' fissato in kg. 15 pro capite;

m) la Regione puo' stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o piu' specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari;

n) speciali autorizzazioni temporanee, con validita' limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantita' di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche;

o) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Universita' degli studi di Trieste e Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;

p) istituzione, presso le Province e le Comunita' montane, delle Commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;

q) Province e Comunita' montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, in sede decentrata;

r) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanita' 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non gia' istituiti;

s) la Regione determina annualmente, in forma differenziata tra residenti in regione e non residenti, i corrispettivi per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni e per il rilascio dei permessi temporanei. I Comuni e le Comunita' montane possono stabilire riduzioni sino al 100 per cento dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validita' del permesso temporaneo. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi temporanei sono introitati dagli enti rilascianti e destinati a sollievo delle spese delle funzioni nel settore, nonche' al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente; i corrispettivi per il rinnovo delle autorizzazioni sono introitati dall'Amministrazione regionale mediante versamento, da parte dei richiedenti il rinnovo, su conto corrente intestato alla medesima e sono devoluti ai Comuni montani, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

t) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore ad un anno, dai Comuni e dalle

Comunita' montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabiliti. Il corrispettivo per il rilascio e' determinato con le modalita' e per le finalita' di cui alla lettera s);

u) la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni.

2 bis. L'autorizzazione con validita' permanente di cui al comma 2, lettera b), e' altresì rilasciata ai soggetti maggiorenni che hanno frequentato i corsi di formazione di cui al comma 3 bis o i corsi di cui al comma 2, lettera q), di durata non inferiore a sei ore ovvero che sono stati titolari di permessi di raccolta, ancorche' rilasciati in altre regioni per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, senza il superamento del colloquio.

3. La disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2001.

3 bis. Per la realizzazione di mostre, convegni, attivita' divulgative e corsi di formazione alla raccolta dei funghi, la cui durata non puo' essere superiore a sei ore, sono concessi, alle associazioni micologiche regionali, contributi pari al 90 per cento della spesa preventivata e comunque fino all'importo massimo annuale di 4.000 euro.

3 ter. La richiesta di concessione del contributo di cui al comma 3 bis e' presentata alla Direzione regionale delle foreste - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell'attivita' da realizzare nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa. L'erogazione del contributo puo' avvenire in via anticipata e in un'unica soluzione. La spesa deve essere documentata entro l'anno successivo a quello nel quale e' avvenuta.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 2 da art. 6, comma 8, L.R. 3/2002
2. Aggiunto il comma 2 bis da art. 6, comma 11, L.R. 3/2002
3. Aggiunto il comma 3 bis da art. 6, comma 9, L.R. 3/2002
4. Aggiunto il comma 3 ter da art. 6, comma 9, L.R. 3/2002

Art. 2

Commercializzazione dei funghi epigei)

1. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati e' disciplinata dal DPR 376/1995, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le modalita' di applicazione sul territorio regionale possono essere disciplinate con apposita direttiva approvata dalla Giunta regionale.

3. Con deliberazione della Giunta regionale puo' essere integrato l'elenco delle specie di cui all'allegato I del DPR 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanita' che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 3

(Struttura regionale competente)

1. Gli adempimenti facenti riferimento alla Regione previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 1 sono attuati dalla Direzione regionale delle foreste, in collaborazione con le altre Direzioni regionali, secondo le rispettive competenze.

Art. 4

(Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza)

1. All'articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

<<All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni della presente legge provvedono altresì le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che siano in possesso di decreto prefettizio per l'espletamento delle attività di vigilanza sulla tutela dell'ambiente e della fauna.

I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni della presente legge devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione. I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle violazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.>>.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 1, comma 3, e' abrogato il capo II della legge regionale 34/1981.

Art. 6

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 1 si fa riferimento alla legge 352/1993 ed al DPR 376/1995.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.